



COMUNE DI VADO LIGURE

Piazza San Giovanni Battista, 5 - 17047 Vado Ligure

Telefono 019-886350 - Fax 019-880214

Sito Internet <http://www.comune.vado-ligure.sv.it>

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SERVIZI EDUCATIVI - CULTURALI - SPORTIVI E COMMERCIO

VISTO l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale Deliberazione del Consiglio Comunale R.G. n. 68 del 23/12/2025;

VISTA Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 09/04/2014, avente ad oggetto "Approvazione di nuovi criteri e modalità di riparto della contribuzione ordinaria a favore dell'associazionismo sportivo del territorio

VISTA la Delibera di Giunta Comunale R.G. n. 68 del 18/06/2026 e successiva Determinazione del Responsabile del Settore III R.G. n.1472 del 16/07/2026, avente ad oggetto "APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONISMO LOCALE A TUTELA E PROMOZIONE DELLA SALUTE - ANNO 2026 -";

emana il seguente

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E ALLA TUTELA DELLA SALUTE PER L'ANNO 2026

ART. 1 - SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare domanda di contributo le associazioni che rispettino tutti i seguenti requisiti:

1. che siano iscritte nell'Albo Comunale delle associazioni, enti e comitati, nelle specifiche sezioni aventi finalità tutela e promozione della salute;
2. che tale iscrizione sia antecedente al 31/03/2026;

3. che risultino ancora in attività nel corso del presente anno;
4. che abbiano regolarmente rendicontato – con apposita dettagliata relazione – l'eventuale contributo comunale percepito nella precedente annualità. In difetto l'istanza sarà rigettata, così come disposto all'art. 16, p.to 12, del vigente regolamento comunale in materia.

ART. 2 - TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO

Il contributo di cui al presente bando è finalizzato al sostegno dell'attività istituzionale ordinaria continuativa dei soggetti ammessi e, pertanto, in caso di cessazione dell'attività in corso d'anno, all'associazione è fatto obbligo di dare tempestiva comunicazione al Servizio competente per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

ART. 3 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, nel periodo ricompreso tra le ore 08,00 del 20/07/2026 e le ore 13,00 del 21/08/2026.

La domanda deve essere presentata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune oppure inviata per posta a mezzo raccomandata a/r al Comune di Vado Ligure, Piazza S. Giovanni Battista 5, ovvero per PEC al seguente indirizzo: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it

Se inviata per posta farà fede il timbro postale.

La domanda deve essere redatta obbligatoriamente utilizzando:

- il modulo allegato sub lett. A) al presente bando (istanza di contributo);
- il modulo allegato sub lett. B) al presente bando (dichiarazione).
- il modulo allegato sub lett. C) al presente bando (dichiarazione assoggettabilità ritenuta d'acconto).

Tali moduli, oltre che scaricabili on-line, sono disponibili anche presso il Settore III Servizi socio-Assistenziali, Educativi, Culturali e Sportivi.

N.B.: La domanda deve essere corredata altresì dalla documentazione indicata nei succitati moduli. La presentazione irregolare o incompleta della domanda comporterà il rigetto della stessa.

ART. 4 - CRITERI DI RIPARTO

Le domande pervenute, nei limiti delle risorse disponibili in Bilancio, saranno soddisfatte in conformità ai criteri adottati con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 11/11/2002.

ART. 5 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo per l'attività ordinaria sarà erogato in unica soluzione, in conformità alle risultanze prodotte dall'istruttoria del Servizio competente. Il piano di riparto tra i soggetti istanti sarà predisposto entro 30 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle istanze relative.

ART. 6 - REGIME FISCALE

I contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici saranno assoggettati alle ritenute fiscali previste dalle disposizioni vigenti al momento delle relative

concessioni. In sede d'istanza di contributo, verrà chiesto all'ente beneficiario di auto certificare che il contributo ricevuto non sia acquisito in una fascia di regime d'impresa non rientrando nella sfera commerciale.

ART. 7 - RAPPORTI CON GLI ASSEGNATARI

Nel caso di concessione di contributi, il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il beneficiario del contributo e soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti finanziati con contributi dallo stesso assegnati.

ART. 8 - DECADENZA, REVOCA DEL BENEFICIO, RICORSI

Alle associazioni che, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver reso dichiarazioni false, fatte salve le altre sanzioni previste dalla legge, verrà revocato il beneficio concesso, con il conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.

In caso di cessazione dell'attività nel corso dell'anno di assegnazione del contributo, l'associazione è tenuta alla parziale restituzione di quanto percepito in funzione del periodo di non attività: l'ammontare di tale restituzione è calcolato dal Servizio comunale competente, a fronte della comunicazione dell'associazione beneficiaria di cui al precedente art. 2.

Ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni, le associazioni ammesse alla contribuzione ordinaria consentono l'accesso alla documentazione ed atti in loro possesso che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno richiedere ai fini di eventuali verifiche sulle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'istanza di contributo.

Le associazioni che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti previsti dal presente Bando e dal vigente Regolamento comunale, decadono dal beneficio concesso.

Contro i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità della domanda, la decadenza o la revoca del beneficio concesso è ammesso ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini di legge.

ART. 9 - PUBBLICAZIONE

Il presente Bando verrà pubblicato sia sul sito istituzionale del Comune di Vado Ligure, che sull'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente", per almeno trenta giorni consecutivi e - comunque - fino alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande.

Vado Ligure, 16/07/2026

IL RESPONSABILE SETTORE III
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI,

EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI E COMMERCIO
DOTT.SSA SILVIA REBATTONI